



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 31 del 24-05-2023**

Registro generale n. 88

**Oggetto: ORDINANZA PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI DA AVVIARE AGLI IMPIANTI PER IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO O SMALTIMENTO.**

**IL SINDACO**

**VISTI** gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio nazionale nei giorni scorsi, e che hanno interessato nel periodo ricompreso tra il 14 ed il 21 maggio scorsi anche il territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, consistenti in particolare in piogge intense, temporali e violente mareggiate;

**CONSIDERATO** che in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi nel periodo ricompreso tra il 14 ed il 21 maggio scorsi, la costa nell'ambito del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi è stata interessata dallo spiaggiamento di notevoli quantità di rifiuti di materiale vario, che risulta tuttora presente e deve essere rimosso per garantire una fruizione sicura della costa stessa;

**PRESO ATTO** che per quanto attiene i rifiuti, si rileva la presenza di materiali vegetali (canne), lignei, ecc;

**RISCONTRATA** la necessità, pertanto, di disporre di misure eccezionali di gestione dei rifiuti spiaggiati, sia per i quantitativi riscontrati che per la difficoltà di accesso alle aree per la loro rimozione, al fine di consentire un rapido ritorno a condizioni di normalità e di messa in sicurezza del territorio;

**RILEVATA** in particolare l'esigenza di consentire al Gestore il deposito temporaneo dei rifiuti spiaggiati per la successiva trattamento o smaltimento;

**VISTA** l'Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Abruzzo con Determina Dirigenziale n. DPC032/58 del 03/03/2023;

**RITENUTO** pertanto disporre che i materiali di risulta dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto della Circolare n. 1/2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale pubblicata sul BURA n.25 Speciale in data 15/04/2011 della Circolare n.1 del 11/04/2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale, della Circolare n.1 del 19/07/2016 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale e della Delibera di Giunta Regionale n.621 del 27/10/2017 e con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti;

**ACCERTATO** quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare l'articolo 184, comma 2, lettera d), che stabilisce che i rifiuti urbani sono: "*rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua*";

**VERIFICATO** che in assenza di disponibilità di aree nell'ambito demaniale funzionali alla realizzazione di punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo per i rifiuti spiaggiati (Circolare n. 1/2011), questi possono essere individuati, ai sensi del principio di sussidiarietà e dell'art. 52 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii., con apposite Ordinanze sindacali;

**VISTO** il DLgs n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., in particolare gli artt. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale);

## **ORDINA**

al gestore del servizio di igiene urbana, DIODORO ECOLOGIA S.r.L.:

1. di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti spiaggiati, derivanti dal servizio di pulizia degli arenili, per una durata massima di 15 giorni (con fine dei lavori fissata entro il termine ultimo 8 giugno 2023), decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
2. di realizzare il deposito temporaneo presso le 4 aree individuate, in attesa di essere avviati agli impianti di trattamento/smaltimento, come meglio di seguito identificate:
  - a. **Cologna Spiaggia** – nell'area limitrofa all'alveo del fiume Tordino – con coordinate 42.739411359670534, 13.980348140254794;
  - b. **Cologna Spiaggia** – nell'area di spiaggia libera – con coordinate 42.7317126447058, 13.983544432886932;
  - c. **Cologna Spiaggia Sud** – nell'area adiacente all'alaggio – con coordinate 42.719652364174976, 13.9900377679203;
  - d. **Arenile antistante Lungomare Trento** – nell'area adiacente lo stabilimento dei Vigili del Fuoco – con coordinate 42.69191185330708, 14.006622504759203;
3. di apporre specifica segnaletica e delimitazione (paletti con nastro bianco/rosso) sulle aree dove sarà realizzato il deposito temporaneo, comprensiva di cartelli atti ad indicare il deposito stesso;
4. di depositare presso le aree sopra individuate, esclusivamente i rifiuti spiaggiati, raccolti durante le operazioni di pulizia degli arenili evitando lo stoccaggio di frazioni di rifiuto nonché operazioni di trasbordo diverse dalla mera operazione di deposito propedeutica al trasporto;
5. di provvedere al ripristino dei luoghi al termine delle operazioni;
6. di trasmettere al Comune, la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dall'idonea documentazione e certificazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.

## **AVVISA ALTRESI'**

che i contravventori alla presente Ordinanza verranno sanzionati ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione (Inosservanza di norme sui beni pubblici) ed Ordinanza Balneare anno 2023 emanata dalla Regione Abruzzo giusta DPC032/88 del 31/03/2023.

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga:

- notificata a mezzo pec al Gestore del servizio di igiene urbana, Diorodo S.r.l.;
- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e sul sito istituzionale dell'Ente tra le news e anche nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- trasmessa al locale Comando Vigili Urbani e all'Ufficio Locale Marittimo, per quanto di rispettiva competenza in materia, al fine di provvedere al controllo e alla verifica del rispetto della medesima,
- inviata alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti per opportuna conoscenza;

### **INFORMA**

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Di Ventura, Dirigente del Settore II.

### **AVVERTE**

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento

### **IL SINDACO**

Dott. Mario Nugnes